



SUISA
Cooperativa degli autori ed editori di musica

Tariffa A 2018 – 2020

Emissioni della SSR SRG

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 6 novembre 2017 e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio no. 225 del 20 novembre 2017.

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera dei clienti

- 1 Questa tariffa concerne la Società Svizzera di Radiotelevisione (qui di seguito denominata SSR SRG), tutte le sue unità aziendali e le sue filiali per le loro attività quali emittenti radio e televisive.
- 2 Le seguenti utilizzazioni delle emissioni della SSR SRG sono oggetto di tariffe particolari:
 - la ridiffusione da parte di aziende di diffusione via cavo, sia se si tratta di una ritrasmissione o una partecipazione ad una diffusione primaria;
 - ripresa da altre emittenti;
 - comunicazione pubblica delle emissioni;
 - la riproduzione e distribuzione di emissioni su supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico.
- 3 Non sono disciplinate da questa tariffa le emissioni diffuse nell'ambito di un programma di Radio e Televisione a pagamento.

B. Utilizzazione della musica, oggetto della tariffa

- 4 Per «musica» si intende tutte le opere musicali non teatrali protette dal diritto d'autore, con o senza parole, del repertorio mondiale gestito dalla SUISA.
- 5 Questa tariffa concerne le seguenti utilizzazioni di musica:
 - la diffusione di musica nei programmi della SSR SRG tramite qualsiasi mezzo tecnico, inclusa la diffusione tramite satellite a partire dalla Svizzera o dal Liechtenstein e la diffusione tramite Internet;
 - la messa a disposizione di musica contenuta in emissioni in relazione con queste emissioni ai sensi dell'art. 22c par. 1 lett. a-c LDA

Con l'indennità secondo il paragrafo C, sono altresì regolate le utilizzazioni di produzioni d'archivio di organismi di diffusione ai sensi dell'art. 22 a LDA nonché quelle delle opere orfane, nella misura in cui vengono utilizzate per le modalità sopra descritte.

In maniera analoga, con l'indennità secondo il paragrafo C, è regolato anche il diritto di registrare musica su supporti sonori o supporti audiovisivi, da parte della SSG SRG stessa o su sua richiesta, se questi supporti vengono utilizzati per le proprie emissioni o diffusioni su Internet della SSR SRG, o per delle emissioni o diffusioni su Internet da parte di altre emittenti. Qualsiasi altro utilizzo è soggetto ad un'autorizzazione speciale da parte della SUISA.

- 6 La SUISA non dispone dei diritti morali degli aventi diritto sulla musica: l'emittente deve rispettare questi diritti morali, in particolare per la sonorizzazione di produzioni audiovisive.

La sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, spot pubblicitari e produzioni analoghe a carattere pubblicitario è sempre soggetta ad un'autorizzazione speciale della SUISA o degli aventi diritto.

- 7 La SUISA non dispone dei diritti
- dei realizzatori e altri creatori di film,
 - degli autori d'immagini e dei fotografi;
 - degli interpreti sulle loro prestazioni;
 - dei fabbricanti di supporti sonori o di supporti audiovisivi sui loro prodotti;
 - degli organismi di diffusione sui loro programmi.

C. Indennità

- 8 Per la determinazione delle indennità secondo questa tariffa, sono presi in considerazione gli introiti annui della SSR SRG (vedi cifra 9 di seguito), nonché la parte di musica nei programmi.

- 9 Per introiti della SSR SRG ai sensi della cifra 8 si intendono gli introiti lordi annui provenienti dall'attività della SSR SRG quale organismo di diffusione (compresi gli introiti derivanti dalla sua presenza su Internet), in particolare:

- la parte della SSR SRG proveniente dal canone in base alla LRTV ed eventuali altre imposte e sovvenzioni pubbliche,
- gli introiti provenienti dalla diffusione di comunicati e annunci, dalla vendita di spazi di diffusione e da annunci e pubblicità sul suo sito web
- i proventi dallo sponsoring, dedotto un importo forfettario pari al 15%.
- gli introiti provenienti dalle partecipazioni dei radioascoltatori/telespettatori, a concorsi e ad altre azioni. Sono considerati introiti i montanti pagati dai radioascoltatori/telespettatori, detratti i costi di telecomunicazione
- gli introiti ottenuti ogni anno dalla SSR SRG grazie alla vendita di «tempo pubblicitario» nei programmi televisivi.

Non sono compresi nel calcolo i proventi non connessi all'attività d'emissione, come ad esempio i proventi sugli investimenti finanziari.

Nel calcolo degli introiti, ci si basa generalmente sulle cifre confermate dall'organo di revisione interno della SSR SRG. Si può derogare a questa regola se degli importi sostanziali di introiti ai sensi della presente tariffa vengono generati direttamente da filiali o da terzi.

- 10 Prendendo in considerazione gli introiti della SSR SRG, la loro attribuzione nei settori Radio e Televisione (o direttamente – per es. per le concessioni di ricezione o gli introiti pubblicitari – oppure in proporzione dei costi in questi settori) e prendendo in considerazione le parti di musica nei programmi della SSR SRG, risultano le seguenti indennità annue a partire dal 2018:

Radio (incluse le utilizzazioni su Internet): CHF 17,9 milioni

Televisione (inclusi gli spot pubblicitari e le utilizzazioni su Internet): CHF 14,8 milioni

Totale: CHF 32,7 milioni

Se gli introiti complessivi della SSR SRG in un determinato anno variano di più del 5% (verso l'alto o verso il basso) rispetto agli introiti dell'anno precedente, le indennità per questo determinato anno vengono adeguate nella stessa proporzione.

La SRG SSR informerà la SUIISA, su base trimestrale, sui suoi introiti nell'anno in corso, nonché sulle entrate attese per l'intero anno.

Nel caso dell'annuncio di una decisione politica o del sopraggiungere di un evento straordinario con un impatto sostanziale sui suoi introiti, la SSR SRG informerà la SUIISA in modo tempestivo.

- 11 Tutte le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8%, tasso ridotto 2,5%).

D. Informazioni sugli introiti

- 12 Oltre alle informazioni in base al punto 10, la SSR SRG comunica alla SUIISA annualmente, al più tardi entro la fine di aprile, tutti i dati relativi agli introiti dell'anno precedente conformemente al punto 9.

La SUIISA può richiedere dei giustificativi ai fini della verifica dei dati.

E. Pagamenti

- 13 La SSR SRG versa alla SUIISA annualmente sei acconti bimensili, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese pari. L'ammontare di questi acconti corrisponde a 1/6 degli introiti annui previsti.

Nel caso di un adeguamento del pagamento delle indennità in base al punto 10, la SUIISA appronta entro il 31 luglio di ogni anno un conteggio finale sull'anno precedente, il cui saldo dovrà essere regolato entro 30 giorni.

F. Elenchi della musica diffusa

14 Salvo disposizioni contrattuali diverse, la SSR SRG annuncia alla SUISA regolarmente nel corso dell'anno tutta la musica diffusa, in un formato che ne permette l'elaborazione elettronica, con le seguenti indicazioni:

- titolo e durata di diffusione dell'opera musicale, nome del compositore o, se disponibile, il n° ISRC
- per i film anche il titolo e il titolo originale del film, il nome del regista, l'anno di produzione, per le produzioni proprie il cue sheet e, se disponibile, il n° SUISA e il n° ISAN
- per gli spot pubblicitari il n° SUISA e l'importo fatturato al mandante per ogni spot pubblicitario
- per tutte le emissioni, l'orario e la durata di diffusione.

La SSR SRG fornisce inoltre alla SUISA, su richiesta, tutte le informazioni disponibili che permettono di determinare se un'opera musicale determinata è messa a disposizione ai sensi del punto 5 nonché, in tal caso, le indicazioni relative al genere dell'offerta (Streaming, Download, ecc.), il contesto nel quale l'opera viene offerta e la portata della sua utilizzazione da parte del pubblico.

15 La SSR SRG sorveglia che vengano notificati preventivamente alla SUISA tutti gli spot pubblicitari previsti per la trasmissione che non sono ancora forniti di un'autorizzazione (numero SUISA).

La SUISA fornisce alla SSR SRG il «visto per l'emissione» (numero SUISA) liberandola così da ogni rivendicazione di terzi concernente i diritti di diffusione della musica.

Salvo indicazioni contrarie entro 5 giorni lavorativi (per la SUISA) dalla ricezione della dichiarazione, l'autorizzazione della SUISA è da considerarsi concessa. La SSR SRG non diffonde alcun spot pubblicitario senza l'autorizzazione della SUISA.

In casi urgenti, la SSR SRG può attribuire essa stessa un numero SUISA a uno spot pubblicitario se l'autorizzazione della SUISA non è ancora stata data nel momento in cui lo spot deve essere diffuso. A questo scopo la SUISA mette a disposizione della SSR SRG una serie di numeri. Quando SSR SRG assegni autonomamente un numero SUISA a uno spot pubblicitario, lo notifica alla SUISA il giorno lavorativo seguente alla prima diffusione, fornendo le seguenti informazioni:

- titolo dello spot pubblicitario
- nome del prodotto oggetto della pubblicità
- durata dello spot pubblicitario
- numero SUISA assegnato
- coordinate di contatto complete del mandante pubblicitario

Il consenso all'assegnazione di un numero SUISA ad uno spot pubblicitario è concesso solo nei casi in cui la SSR SRG riceve il mandato di diffusione dello spot meno di un giorno lavorativo prima della prima diffusione.

G. Periodo di validità

- 16 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.
- Una revisione può essere apportata prima della scadenza in caso di mutamento sostanziale delle circostanze. In ogni caso può essere riveduta in caso di introduzione della pubblicità nei programmi radio della SSR SRG.
- 17 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno al più tardi fino al 31 dicembre 2023, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 18 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.